



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 187

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 3/DDL del 24 febbraio 2023)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI
REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 febbraio 2023.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE

Relazione:

Con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Prima Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di personale regionale, di controllo sugli enti amministrativi regionali, di ordinamento contabile e di immigrazione, e si compone complessivamente di 10 articoli, comprese le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I contiene quattro disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1, dispone l'abrogazione di un articolo della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale" con il quale si prevede che la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, per la successiva pubblicazione nel BUR entro il 30 settembre di ogni anno. A distanza di quasi venti anni, tale disposizione risulta superata, nei contenuti, dagli interventi normativi del legislatore statale con l'approvazione della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Considerato che la normativa statale sopravvenuta detta disposizioni puntuali in materia di incarichi conferiti a personale regionale che si sovrappongono, pur con diverse modalità operative, a quelle previste dalla Regione, a fini di semplificare e razionalizzare le procedure in questione, si propone l'abrogazione della disposizione regionale non più necessaria.

Con l'articolo 2 si apporta una modifica alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale" al fine di introdurre delle disposizioni che semplificano lo svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali regionali, prevedendo l'esonero dalla eventuale prova preselettiva dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

L'articolo 3 introduce un nuovo articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17

aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, in materia di mobilità del personale tra pubblico e privato.

La proposta normativa è diretta a ridisciplinare quanto attualmente previsto dall'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, di cui contestualmente viene proposta l'abrogazione, prevedendo non più solo per il personale con qualifica dirigenziale la possibilità di richiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale. Inoltre viene previsto che, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale possa disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico.

Infine l'articolo 4, al fine di mantenere il livello di efficienza raggiunto dall'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) nella gestione delle funzioni istituzionali e delle numerose attività delegate in questi anni, è diretto ad adeguare la dotazione organica dell'Agenzia al mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale mediante il trasferimento di ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D, previa corrispondente riduzione di quella regionale. Tale intervento normativo non comporta aumenti di spesa per la Regione, in quanto gli effetti economici saranno riassorbiti nell'ambito del contributo ordinario di funzionamento di AVEPA, già stanziato a bilancio.

Il Capo II si compone di due articoli che incidono in materia di controlli sugli enti regionali modificando la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”. In particolare il primo dei due articoli è diretto ad assoggettare a controllo da parte della Regione anche i Piani triennali dei fabbisogni di personale per gli enti tenuti alla loro predisposizione in base alla normativa statale o regionale.

Con il secondo intervento normativo si introduce invece l'obbligo per gli enti soggetti a controllo regionale, che non siano già tenuti in base alla normativa statale, di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale e di disciplinare criteri e modalità per il reclutamento di personale stesso nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei medesimi principi previsti dal legislatore statale per gli enti pubblici non economici. Da tali obblighi vengono esclusi i consorzi di bonifica stante la loro particolare natura di enti meramente vigilati e non dipendenti dalla Regione.

Il Capo III contiene un unico articolo che detta disposizioni in materia di ordinamento contabile prevedendo, con una modifica alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, l'attribuzione alla Giunta regionale della competenza ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, ad approvare con regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici, attualmente disciplinati con provvedimenti meramente amministrativi.

Il Capo IV interviene in materia di immigrazione apportando alcune modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore

dell'immigrazione", dirette ad adeguare la durata della programmazione regionale in materia di flussi migratori a quella europea del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione i cui progetti sono di durata triennale, con la soppressione della previsione dell'approvazione da parte della Giunta regionale del programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, essendo sufficiente quanto contenuto nel piano triennale approvato dal Consiglio regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 è abrogato.

(Direzione Organizzazione e Personale)

Relazione

L'art. 2 della legge regionale n. 4 del 27 febbraio 2004 recante "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale", ha stabilito le modalità attraverso le quali l'Amministrazione regionale deve adempiere agli obblighi in tema di trasparenza e pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ed autorizzati ai propri dipendenti, in relazione a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

In materia di trasparenza sono da allora intervenute importanti modifiche normative, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal d.lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Più precisamente, il comma 42 dell'art. 1 della legge 190/2012 ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per via telematica - tramite implementazione di apposita banca dati messa a disposizione dal Ministero per la Pubblica Amministrazione denominata "Anagrafe delle prestazioni" - dei dati relativi agli incarichi conferiti (ovvero svolti presso l'amministrazione stessa) o autorizzati (svolti pertanto presso l'amministrazione stessa) da parte delle pubbliche amministrazioni a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso lordo, ove previsto.

Successivamente, gli artt. 9 e 18 del d.lgs. n. 33/2013 in tema di "obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici" – con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 - hanno previsto, ai fini della piena accessibilità, un analogo obbligo per le pubbliche amministrazioni da assolvere mediante pubblicazione dei dati e delle informazioni relative agli incarichi conferiti ed autorizzati ai propri dipendenti sotto la sezione "Personale" di "Amministrazione Trasparente", presente nella home page dei siti istituzionali.

A tale scopo e per facilitare la visualizzazione dei dati relativi alla Regione del Veneto – Giunta Regionale, l'amministrazione ha pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito regionale, i link statici, suddivisi per anno a partire dal 2018, di accesso alla banca dati consultabile sul portale Consulenti Pubblici che consentono di avere dati aggiornati in modo dinamico e pertanto sempre attuali.

Ritenuta oramai superata la previsione contenuta nell'art. 2 della L.R. n. 4/2004 e non più attuale la necessità di operare gli adempimenti ivi previsti, in quanto

assorbiti dalle nuove modalità telematiche, si propone pertanto l'abrogazione di detto articolo avendo l'amministrazione conformato la propria azione in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'ottica della realizzazione dell'obiettivo della trasparenza attraverso gli strumenti della digitalizzazione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".

Art. 2 – Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.

1. Ferme restando le disposizioni normative sulle incompatibilità, la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto e dagli Enti strumentali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, sono esonerati dalla eventuale prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato."

(Direzione Organizzazione e Personale)

Relazione

La proposta normativa introduce a regime quanto già disponeva l'art. 28, comma 3, della L.R. 44/2019 per il triennio 2019 – 2021, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, l'esonero, dalle eventuali preselezioni, dei candidati, che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi banditi dalla Regione del Veneto e dagli Enti regionali inclusi quelli del servizio sanitario regionale, fossero dipendenti da almeno cinque anni dell'Amministrazione che bandiva il concorso, anche in forza di contratti di lavoro flessibile.

Dato atto dell'esaurimento degli effetti di tale disposizione e considerata l'esigenza di garantire costantemente la massima celerità nell'espletamento delle procedure concorsuali regionali, nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, si rende necessario normare la fattispecie descritta.

L'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, siano dipendenti

della Regione del Veneto e degli Enti regionali inclusi quelli del servizio sanitario regionale, e abbiano maturato, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, almeno cinque anni di effettivo servizio, se da un lato assicura maggiore celerità, dall'altro garantisce la parità di trattamento con gli altri concorrenti, riconoscendo al contempo l'esperienza maturata dal capitale umano all'interno dell'Amministrazione.

Le eventuali prove preselettive, che non rilevano ai fini del punteggio delle prove concorsuali, non costituiscono una valutazione di merito sulle capacità dei candidati che verranno, per tutti i concorrenti, verificate solo con lo svolgimento delle prove concorsuali.

Si rammenta inoltre che con sentenza n. 20/2021 (G.U. – 1° Serie Speciale n. 7/2021) la Corte Costituzionale si è espressa con riguardo alla citata disposizione di cui all'art. 28, comma 3, L.R. 44/2019, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto.

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”

Art. 5 - Modalità di reclutamento.

1. Il bando di concorso per l'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale, indetto con decreto del dirigente competente in materia di personale, può prevedere, in attuazione dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, apposite forme preselettive anche per soli titoli ovvero per test o prove psico-attitudinali, secondo le modalità stabilite nel bando.

2. Omissis.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Omissis.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”

Art. 28 - Attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” in materia di assunzioni.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere o continuare a prevedere l'utilizzo reciproco, tra Regione ed enti regionali predetti, delle rispettive graduatorie, la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte con attribuzione a ciascuna sottocommissione di almeno duecento candidati, la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, l'effettuazione di prove preselettive anche con lettura ottica o risposte multiple, forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla e l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della

domanda sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile.

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

1. Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

"Art. 20 ter - Mobilità del personale tra pubblico e privato.

1. Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale.

2. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico dei soggetti privati destinatari.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato" e sue successive modificazioni."

2. L' articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, inserito dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali", è abrogato.

(Direzione Organizzazione e Personale)

Relazione

La legge 31 marzo 2005, n. 43 ha introdotto alcune novità nel testo dell'articolo 23 bis del D.lgs. n. 165/2001, con particolare riguardo al comma 7, il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre l'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni pubbliche o presso imprese private non solo del personale dirigenziale, ma anche del personale di comparto.

Ulteriormente, la legge n. 56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" ha introdotto ulteriori modifiche al precitato art. 23 bis del D.lgs. n. 165/2001, rendendo quindi opportuna una nuova formulazione della disciplina legislativa regionale, che si propone, tra l'altro, trovi più consona collocazione nell'ambito della legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle

strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, con espressa abrogazione della vigente disposizione regionale non più coerente con l’attuale dettato normativo nazionale. Il presente articolo è finalizzato, dunque, a novare l’ordinamento regionale, con l’aggiornamento di una disposizione il cui obiettivo è, da un lato, permettere l’acquisizione di nuove esperienze professionali da parte del personale interessato e, dall’altro, migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Amministrazione di appartenenza.

Considerate le modifiche apportate alla legge regionale n. 54/2012 si rende necessario abrogare l’articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni, inserito dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

Art. 26 bis - Mobilità del personale con qualifica dirigenziale.

1. Il personale con qualifica dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici, loro associazioni, enti e organismi internazionali o appartenenti alla Unione europea, Stati esteri con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, nonché soggetti privati.

2. Al fine di disciplinare la mobilità nei confronti di soggetti privati aventi sede in Italia o all’estero, la Giunta regionale individua, in relazione alle funzioni istituzionali interessate, i settori nell’ambito dei quali è attuata tale mobilità, anche sulla base di appositi protocolli di intesa o di singoli progetti di interesse specifico della Regione, elaborati in accordo con i soggetti privati interessati.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti” e dell’articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.

1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e all’articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

(Direzione Agroalimentare)

Relazione

L'art. 2 comma 3 della legge istitutiva di AVEPA (LR 31/2001) e l'art. 6 comma 1 bis della LR 9/2005 (realizzazione dello Sportello Unico Agricolo) prevedono che all'Agenzia possa essere affidata dalla Regione del Veneto, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ulteriori aiuti, diversi da quelli PAC, in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, e la gestione delle funzioni regionali in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

Al fine di mantenere il livello di efficienza raggiunto dall'Agenzia nella gestione delle funzioni istituzionali e delle numerose attività delegate in questi anni, è necessario adeguare la dotazione organica, al mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta Regionale.

Con riferimento alla gestione delle attività delegate l'organico dell'agenzia è stato da ultimo ridefinito nel 2010 in applicazione alla LR 9/2005 così come modificata dalla LR 1/2009, in occasione della costituzione dello Sportello Unico Agricolo (SUA). Da tale data sono state sottoscritte più di 35 ulteriori convenzioni che hanno comportato la presa in carico di funzione a carattere permanente per la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria di ulteriori aiuti regionali e nazionali, di autorizzazioni, e di controlli endoprocedimentali. Inoltre, numerose attività gestite nell'ambito dei SUA hanno subito un notevole incremento a seguito dell'evolversi delle disposizioni normative e dell'ampliarsi della sfera degli interventi nazionali e regionali a favore del territorio veneto.

Le disposizioni di cui al presente articolo non comporteranno comunque aumenti di spesa per la Regione, in quanto i loro effetti economici saranno riassorbiti nell'ambito del contributo ordinario di funzionamento dell'AVEPA, già stanziato a bilancio.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti"

Art. 2 - Compiti dell'Agenzia.

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".

1 bis. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", può svolgere le funzioni di organismo pagatore di cui al comma 1 anche a favore di altre regioni o province autonome, nel rispetto dei criteri di riconoscimento e sulla base di apposito accordo tra la Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma a favore della quale l'Agenzia è autorizzata ad operare, stipulato previa deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane derivanti dall'accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di convenzione operativa tra l'Agenzia e l'amministrazione affidante l'incarico, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto.

2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
- e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
- f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c).

3 bis. Qualora all'Agenzia venga affidata dalla Regione del Veneto, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore.

4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.

4 bis. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia, mediante stipula di apposita convenzione, l'esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola. Per l'esecuzione delle citate rilevazioni statistiche e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154" e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per provvedere all'attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni.

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".

Art. 6 - Attività convenzionate dalla Giunta regionale per l'erogazione di aiuti.

1. La Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione

di aiuti, può avvalersi dell'Agenda veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni.

1 bis. La Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all'Agenda veneta per i pagamenti in agricoltura, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

1 ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano industriale per l'inserimento del personale regionale e per la definizione dei servizi territoriali di cui al comma 1 bis.

2. Nell'esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo sociale dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175 "Formazione professionale").

CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento", dopo le parole: "*i regolamenti del personale,*" sono inserite le seguenti: "*gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,*".

2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis - Piano triennale dei fabbisogni di personale.

1. *Gli enti di cui all'articolo 2, per i quali non è prevista come obbligatoria l'adozione della programmazione del fabbisogno di personale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sono tenuti ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, e le sue eventuali variazioni, in coerenza con le attività programmate.*

2. *Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 1 deve contenere la specificazione dei costi collegati e la qualificazione delle risorse atte a coprirli con indicazione del contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell'organigramma, la qualifica, la retribuzione annua lorda, il costo aziendale e i minimi tabellari previsti. Il piano triennale deve inoltre*

rappresentare la dotazione organica al momento della predisposizione dello stesso, evidenziando gli eventuali esuberanti.

3. Gli enti di cui al comma 1 provvedono a disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 165/2001.

4. In mancanza dell'adozione dei piani di cui al presente articolo o dei regolamenti per il reclutamento del personale gli enti non possono procedere a nuove assunzioni, neanche in sostituzione del personale cessato.

5. In caso di assunzioni effettuate in violazione del piano adottato o in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell'assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa statale, trova applicazione l'articolo 10 della presente legge.

6. Il presente articolo non si applica con riferimento ai consorzi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).”.

(Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali)

Relazione

La proposta di modifica dell'art. 7 muove dalla considerazione che il concetto di “dotazione organica”, intesa come dotazione fissa, contenuta nella disciplina regionale indicata, non risulta più coerente con il quadro normativo attuale, alla luce del nuovo concetto dinamico di programmazione triennale del fabbisogno di personale, introdotto nell'ordinamento con la riforma Madia (Legge 124/2015).

Il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”, infatti, è l'atto, ora previsto dal D.lgs. 165/2001, quale strumento di programmazione costituente parte di un documento programmatico di carattere generale definito PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione).

Questo nuovo istituto è stato introdotto dal Legislatore per superare il modello di determinazione delle consistenze di personale della “dotazione organica”, quale modello rigido, non dinamico, e non idoneo a rispondere tempestivamente alle variazioni della domanda di servizi cui è chiamata a rispondere l'amministrazione pubblica.

Il documento deve essere redatto in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, ed indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali a legislazione vigente, oltretutto nel rispetto dei vincoli di spesa complessivamente previsti in materia di personale.

La dotazione organica continua ad esistere come istituto, previsto all'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001, come permangono gli adempimenti per ciascuna amministrazione di indicare annualmente la sua consistenza e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, ma diventa un concetto del tutto dinamico, rimodulabile appunto in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima.

Infatti, dalle linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP) approvate con D.M. 08.05.2018 emerge che al concetto di dotazione organica è stato attribuito nuovo significato, inteso come

“dotazione di spesa potenziale massima”, all’interno della quale rimodulare le assunzioni di personale non più secondo uno schema preconstituito e superando l’automatismo del mantenimento dei posti in organico al momento della cessazione, bensì tramite una nuova articolazione dei fabbisogni prevista con il documento programmatico triennale.

La dotazione organica quindi viene modificata sulla base delle esigenze di personale rappresentate e previste nel PTFP.

In considerazione poi del fatto che non tutti gli enti soggetti alla LR 53/1993 rientrano tra quelli che sono tenuti ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi del D.lgs. 165/2001, ritenendo comunque che questo sia uno strumento importante di programmazione per tutti gli enti regionali, viene previsto l’inserimento dell’art. 7 bis. La nuova norma che riguarda le ATER e l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario descrive i contenuti e gli effetti dell’adozione del piano. Per tali enti viene inoltre previsto che le nuove assunzioni avvengano con procedure assimilabili a quelle previste dal D.lgs. 165/2001, al fine di implementare l’imparzialità e la trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale.

Viene prevista poi l’esclusione dall’obbligo di redazione dei piani per i consorzi di bonifica, come già la DGR 252 del 9/3/2021 li aveva esclusi dall’applicazione delle DGR 84/2019 e 1547/2020 in materia di contenimento delle spese di personale. Ciò in ragione della loro particolarità che si manifesta:

- nella qualificazione di ente economico, con conseguente non applicazione degli istituti di cui al D.lgs. 165/2001;
- nell’autonomia finanziaria, in quanto le entrate si identificano con i contributi imposti ai consorziati, tra i quali vengono ripartite le spese per il funzionamento degli stessi enti e per l’adempimento delle finalità istituzionali permanenti loro attribuite di manutenzione ed esercizio delle opere;
- nell’autonomia organizzativa e funzionale, in quanto amministrati da propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati.

Riferimenti normativi

Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

Art. 7 – Vigilanza e controllo.

1. La Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” esercita la vigilanza e il controllo sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti di cui all’articolo 2.

2. Gli enti di cui all’articolo 2, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmettono al direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, per il controllo preventivo, i seguenti atti:

- a) gli statuti, i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le dotazioni organiche e relative modificazioni;
- b) i programmi annuali e pluriennali di attività;

c) i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;

d) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;

e) gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;

f) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

3. I consorzi di bonifica di primo e secondo grado di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo ed entro il medesimo termine, trasmettono al direttore della struttura regionale competente, i seguenti atti:

a) i piani annuali di riparto dei Consorzi di bonifica, contestualmente al bilancio di previsione;

b) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione dell'Assemblea dei Consorzi di bonifica.

4. Gli atti indicati ai commi 2 e 3, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, senza che questa abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 6, diventano efficaci.

5. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di cui al comma 4 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l'ente è tenuto a fornire riscontro entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, l'atto si intende non approvato.

6. Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, riscontri la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 con gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi della programmazione regionale, invia all'ente interessato una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L'atto deve essere ritrasmesso.

7. Nell'ipotesi in cui l'ente ritrasmetta l'atto oggetto di osservazioni, anche con eventuali controdeduzioni, e il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente non attivi, entro trenta giorni dal ricevimento, il procedimento di cui all'articolo 9, l'atto diviene efficace.

8. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, ove verifichi la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 agli indirizzi, alle direttive regionali o agli obiettivi della programmazione regionale, oppure in caso di criticità anche sollevate dal collegio dei revisori o dal revisore unico dell'ente, può chiedere alla struttura specializzata in materia di controllo sugli enti regionali e alla struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di criticità, un parere di supporto.

9. Gli atti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 non sono soggetti a verifica delle strutture della Giunta regionale e diventano efficaci dalla data di adozione.

10. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:

a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;

b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa;

c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori o al revisore unico dell'ente.

CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", disciplina le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici."

(Direzione Bilancio e Ragioneria)

Relazione

La proposta di modifica dell'art. 50 della L.R. 39/2001, relativa all'inserimento del comma 4-bis, integra la disposizione in vigore mediante inserimento dello strumento regolamentare con il quale, in virtù dei poteri attribuiti dallo Statuto regionale, la Giunta può disporre le modalità di utilizzo e gestione dei fondi economici.

La modifica si rende necessaria allo scopo di semplificare ed uniformare la disciplina attuale, composta nel tempo da una stratificazione di atti giuntali, i cui contenuti devono essere adeguati alle attuali esigenze tecnologiche ed organizzative, pur nell'ambito del quadro normativo di riferimento, che rimane tuttora costituito dal Titolo V della L.R. 6/1980 e dalle normative statali in materia di gestione di pubblico denaro.

Riferimenti normativi

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 50 - Fondi economici.

1. I fondi economici sono attribuiti agli economi regionali che provvedono direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o all'assegnazione di budget operativi.

2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economici possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.

3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economico e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce.

4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.

CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

1. Alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “*di massima*” sono sostituite dalle seguenti: “*delle iniziative e*”;
- b) il comma 2 dell’articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”, le parole: “*A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.*” sono soppresse;
- d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 le parole: “*, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell’art. 3*” sono soppresse;
- e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 le parole: “*e del programma annuale*” sono soppresse e le parole: “*di cui ai commi 1 e 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui al comma 1*”.

(Direzione Relazioni Internazionali)

Relazione

La modifica proposta è dettata dall’esigenza di adeguare la durata della programmazione regionale in materia di flussi migratori a quella europea del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione i cui progetti sono di durata triennale. In particolare, si propone di sostituire la programmazione annuale con una programmazione triennale di più ampio respiro e, per tale ragione, il piano triennale non riveste più un carattere di massima, ma prevede iniziative ed interventi specifici. Inoltre, con riferimento al comma 2 dell’articolo 6 ove era previsto che nel programma annuale sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione, si precisa che gli stessi saranno determinati dalla Giunta regionale con provvedimenti attuativi al piano triennale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione.”

Art. 3 - Iniziative ed interventi.

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di massima degli interventi predisposto dalla Giunta regionale sentita la Consulta per l’immigrazione di cui all’art. 9.

2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la Giunta regionale delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell’anno, sentiti i pareri della Consulta regionale per l’immigrazione e della competente Commissione consiliare.

3. Le iniziative e gli interventi riguardano:

- a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;
- b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua italiana integrati da elementi di educazione civica;
- c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana;
- d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento degli immigrati nei loro paesi d'origine;
- e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;
- f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro fra diverse culture;
- g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli immigrati;
- h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6;
- i) il concorso e sostegno ad interventi destinati alla realizzazione di centri di prima accoglienza, di alloggio temporaneo e di servizi per stranieri immigrati.

4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art 6 - Provvidenze in materia abitativa.

1. I Comuni possono assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica agli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione, nell'ambito della quota di riserva prevista al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60.

2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi possono, altresì, prevedere la creazione di un fondo di rotazione e di garanzia per l'inserimento abitativo degli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché degli immigrati extracomunitari e per la salvaguardia dei diritti dei locatori. A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

7. Omissis.

8. Omissis.

Art. 8 - Contributi regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni, enti ed organismi iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7, contributi destinati allo svolgimento delle attività previste dall'art. 3.

2. Le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredata da:

- a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità e finalità delle stesse;
- b) preventivo delle spese e dei mezzi finanziari disponibili;
- c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:

a) un acconto pari al 70% della somma ammessa a contributo, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 3;

b) il saldo successivamente alla realizzazione della iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.

4. La somma ammessa a contributo non può comunque superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 13 - Compiti della consulta.

1. La Consulta esprime pareri e formula proposte:

a) per la formazione del piano triennale e del programma annuale di cui ai commi 1 e 2 dell'art.3;

b) sulla verifica periodica dell'entità del fenomeno di immigrazione e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;

c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle associazioni degli immigrati;

d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali e culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro favore;

e) sull'adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori scolastico, culturale, socio sanitario, abitativo.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale	5
Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".....	5
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale". ...	6
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".	8
Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".....	9
CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali.....	12
Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".	12
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".	12
CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile.....	16
Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".	16
CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione.....	17
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".	17
CAPO V - Disposizioni finali.....	19
Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.	19
Art. 10 - Entrata in vigore.....	19